



COMUNE DI MORDANO

REGOLAMENTO PER LA TENUTA DEL REGISTRO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE

(deliberazione di Consiglio comunale n. 44 del 29/04/2010)

Art. 1 – Finalità

1. Il comune riconosce il ruolo dell'associazionismo come espressione di impegno sociale e di autogoverno della società civile e ne valorizza la funzione per la partecipazione alla vita della comunità locale.
2. Il Comune favorisce il pluralismo e l'autonomia delle associazioni e ne sostiene le attività, sia quelle rivolte agli associati, sia quelle rivolte a tutta la collettività, nel rispetto delle norme nazionali, regionali, nonché delle disposizioni dello statuto.

Art. 2 – Associazioni di promozione sociale

1. Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni di natura privatistica costituite nei modi previsti dalla normativa vigente per perseguire, senza scopo di lucro, interessi collettivi attraverso lo svolgimento continuato di attività di promozione sociale rivolte a favore degli associati e di terzi e finalizzate:
 - a) all'attuazione dei principi della pace, del pluralismo delle culture e della solidarietà fra i popoli;
 - b) allo sviluppo della personalità umana in tutte le sue espressioni ed alla rimozione degli ostacoli che impediscono l'attuazione dei principi di libertà, di uguaglianza, di pari dignità sociale e di pari opportunità, favorendo l'esercizio del diritto alla salute, alla tutela sociale, all'istruzione, alla cultura, alla formazione nonché alla valorizzazione delle attitudini e delle capacità professionali;
 - c) alla tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, ambientale e naturale nonché delle tradizioni locali;
 - d) alla ricerca e promozione culturale, etica e spirituale;
 - e) alla diffusione della pratica sportiva tesa al miglioramento degli stili di vita, della condizione fisica e psichica nonché delle relazioni sociali;
 - f) allo sviluppo del turismo sociale e alla promozione turistica di interesse locale;
 - g) alla tutela dei diritti dei consumatori ed utenti;
 - h) al conseguimento di altri scopi di promozione sociale.
2. Non sono considerate associazioni di promozione sociale i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria e tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati.
3. Non costituiscono, altresì, associazioni di promozione sociale i circoli privati e le associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale;
4. Le associazioni di promozione sociale si avvalgono prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. Possono inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 3 – Atto costitutivo e statuto

1. Le associazioni di promozione sociale si costituiscono con atto scritto e sono dotate di uno statuto che ne garantisce l'autonomia organizzativa, gestionale e patrimoniale e che deve riportare le seguenti indicazioni:
 - a) la denominazione e la sede legale;
 - b) lo scopo;
 - c) l'attribuzione della rappresentanza legale;
 - d) l'assenza di fini di lucro, intesa anche come divieto di ripartire i proventi fra gli associati in forme indirette o differite;

- e) l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione delle attività istituzionali;
- f) la democraticità dell'ordinamento interno, ed in particolare l'elettività delle cariche associative, l'uguaglianza degli associati anche in riferimento all'esercizio del voto individuale, nonché l'effettività del rapporto associativo, fatte salve le eventuali deroghe autorizzate ai sensi della normativa vigente;
- g) i criteri per l'ammissione e l'esclusione degli associati ed i loro diritti ed obblighi;
- h) l'obbligo di redazione di rendiconti economico – finanziari e le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
- i) le modalità di scioglimento dell'associazione e l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale.

Art. 4 – Istituzione del Registro Comunale

1. In attuazione delle norme regionali il Comune di Mordano istituisce il registro comunale delle associazioni di promozione sociale.
2. Nel registro sono iscritte le seguenti notizie:
 - a) denominazione
 - b) sede
 - c) estremi dell'atto costitutivo e dello statuto e delle loro modificazioni
 - d) data di costituzione
 - e) ambito di attività
 - f) numero e composizione degli organi direttivi
 - g) dati delle persone fisiche che ricoprono cariche associative
 - h) data di iscrizione e di cancellazione.
3. All'atto di istituzione del registro comunale sono iscritte d'ufficio le associazioni iscritte nei registri regionale e provinciale che hanno sede nel territorio comunale o vi operano in modo continuato da almeno un anno e, su richiesta, le associazioni che, non essendo iscritte in tali registri, ha sede nel territorio comunale e sono in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3.
4. L'iscrizione nel registro è incompatibile con l'iscrizione nei registri del volontariato di cui alla Legge regionale 2 settembre 1996, n. 37.

Art. 5 – Iscrizione.

1. Le modalità per l'iscrizione delle associazioni nel registro comunale sono le seguenti:
 - a) d'ufficio: avviene, a norma del comma 4 dell'articolo precedente, per le associazioni iscritte nei registri regionale o provinciale che hanno sede nel territorio comunale o vi operano continuativamente da almeno un anno; a tale scopo il comune acquisisce le necessarie notizie dalla Regione o dalla Provincia. Nel caso in cui il Comune non abbia provveduto, il legale rappresentante dell'associazione può richiedere l'iscrizione con domanda nella quale siano riportate gli estremi di iscrizione al registro regionale o provinciale. Il Comune provvede all'iscrizione entro dieci giorni dal ricevimento della domanda.
 - b) su richiesta: per le associazioni non iscritte nei suddetti registri che hanno sede nel territorio comunale.
2. La domanda di iscrizione, redatta conformemente al modulo predisposto dal Comune è presentata unitamente alla seguente documentazione:
 - a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto;
 - b) elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative;

- c) relazione dettagliata sull'attività svolta dall'associazione da cui risultino almeno i fini di promozione sociale dell'associazione e le modalità attraverso cui si intendono perseguire;
 - d) limitatamente alle sezioni locali di associazioni nazionali, regionali e provinciali, dichiarazione dell'organo centrale competente che attesti la loro autonomia nell'ambito dell'organizzazione o copia autentica dello statuto del livello superiore dal quale risulti l'autonomia della sezione locale.
3. L'iscrizione avviene con determinazione del Responsabile del Servizio competente previa verifica dei necessari presupposti di cui agli artt. 2 e 3. Il procedimento di iscrizione deve concludersi nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda, fatta salva la sospensione dei termini per eventuali documentazioni integrative.
 4. Entro 30 giorni dall'assunzione del provvedimento il Comune trasmette gli atti di iscrizione alle associazioni interessate, alla Provincia competente e alla Regione.
 5. Le associazioni iscritte nel Registro comunale acquisiscono titolo ad accedere ai benefici di cui al comma 3 dell'art. 5 della legge regionale n. 34/2002 e precisamente:
 - a) accedere ai contributi erogati dal Comune;
 - b) accedere a rapporti convenzionali con il Comune, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 12 e 13 della Legge Regionale
 - c) accedere all'assegnazione di spazi e attrezzature di proprietà comunale, come previsto dall'art. 8 – comma 3 della Legge Regionale;
 - d) accedere alla eventuale riduzione di tributi locali nelle forme previste dall'art. 15 della legge.

Art. 6 – Aggiornamento del registro e revisione.

1. Al fine di verificare il permanere dei requisiti in base ai quali è stata disposta l'iscrizione, con cadenza triennale viene disposta la revisione del registro. L'amministrazione comunale darà comunicazione dell'esito alla Provincia, che provvederà a trasmettere alla Regione gli esiti delle revisioni dei registri comunali ricevuti dai Comuni del suo territorio.
2. Al fine di consentire l'aggiornamento periodico del registro, le associazioni sono tenute, entro il 15 gennaio di ogni anno, a trasmettere annualmente una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, attestante:
 - a) il mantenimento dei requisiti di legge;
 - b) l'avvenuta approvazione del rendiconto economico relativo all'anno precedente.
3. La mancata presentazione della dichiarazione di cui al comma 2, o la presentazione incompleta o incoerente con i dati in possesso del Comune, comporta una verifica da parte dell'ufficio competente con i mezzi di cui al successivo articolo 12. In caso di mancata risposta ciò comporterà la cancellazione dall'elenco entro 30 giorni; non sono tenute alla presentazione della dichiarazione le associazioni che alla scadenza del termine risultino iscritte da meno di un anno.
4. Le associazioni iscritte sono tenute a comunicare entro 30 giorni tutte le variazioni intervenute nell'atto costitutivo, nello statuto e nella composizione degli organi direttivi, pena la cancellazione d'ufficio dal registro.
5. Entro il 31 marzo di ogni anno la giunta approva, con atto di natura ricognitoria, l'elenco come risultante dagli aggiornamenti intervenuti nel corso dell'anno precedente.

Art. 7 – Cancellazione

1. La cancellazione dal Registro Comunale è disposta con atto del Responsabile del Servizio motivato e deve essere comunicata entro trenta giorni dall'assunzione del provvedimento all'associazione cancellata e alla Provincia.
2. Sono causa di cancellazione:
 - a) la richiesta avanzata dalla stessa associazione iscritta;
 - b) il riscontro della perdita di uno o più requisiti essenziali all'iscrizione o di gravi disfunzioni nello svolgimento dell'attività o nell'utilizzo delle forme di sostegno e valorizzazione, previa diffida e concessione di un termine per il ripristino delle condizioni necessarie;
 - c) la mancata risposta alla richiesta di revisione, previa diffida;
 - d) la mancata comunicazione di variazione dell'atto costitutivo e/o dello statuto e della composizione degli organi direttivi.

Art. 8 – Convenzioni fra il Comune e le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro

1. Il Comune può stipulare convenzioni con le associazioni iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui alla presente legge per la gestione di attività di promozione sociale verso terzi, di cui all'art. 2. A tal fine devono pubblicizzare la volontà di stipulare convenzioni, attraverso strumenti idonei a garantirne la massima conoscenza da parte delle associazioni interessate ed operanti nel settore oggetto della convenzione.
2. Le convenzioni devono precisare almeno:
 - a) le attività oggetto del rapporto convenzionale, attinenti alle finalità statutarie dell'associazione, nonché le loro modalità di espletamento;
 - b) le risorse umane – aventi adeguata formazione specifica in caso di interventi rivolti alla persona – le strutture, le attrezzature e i beni strumentali impiegati nell'espletamento delle attività di cui alla lettera a), nonché le loro condizioni di utilizzazione;
 - c) i costi relativi alla copertura assicurativa, a carico dell'Ente pubblico, delle persone messe a disposizione da parte dell'Associazione, adeguatamente all'attività svolta e con riferimento ai livelli di copertura previsti dalla normativa in materia di lavoro dipendente;
 - d) l'ammontare dell'eventuale partecipazione finanziaria dei contraenti;
 - e) le modalità di rimborso delle spese documentate;
 - f) le modalità di verifica dell'attuazione della convenzione;
 - g) da durata, le cause e modalità di risoluzione della convenzione.
3. Il Comune può erogare alle associazioni di promozione sociale iscritte contributi finalizzati al sostegno di specifiche attività o progetti di pubblico interesse.

Art. 9 – Criteri di priorità per le convenzioni

1. La scelta, da parte dei comuni, delle associazioni con cui stipulare la convenzione, da effettuarsi in ogni caso attraverso una valutazione comparativa, avviene valutando l'attitudine e le capacità operative delle associazioni, considerando nel loro complesso:
 - a) l'esperienza maturata nell'attività oggetto di convenzione;
 - b) il livello qualitativo adeguato all'attività convenzionata in ordine agli aspetti strutturali, organizzativi e di personale;
 - c) l'offerta di modalità a carattere innovativo e sperimentale per lo svolgimento delle attività di pubblico interesse;
 - d) la sede dell'associazione e la presenza operativa nel territorio in cui deve essere svolta l'attività;
 - e) il tipo e la qualità della formazione curata dall'associazione;

- f) la partecipazione degli addetti a corsi di formazione negli specifici settori di intervento;
 - g) ulteriori criteri, di volta in volta individuati, in ragione della particolare tipologia della convenzione stipulata, e preventivamente pubblicizzati dall'ente pubblico.
2. Qualora le attività da gestire in convenzione richiedano una capacità operativa particolare, adeguata alle esigenze di pubblico interesse, il Comune può stipulare convenzioni dirette con le associazioni che dimostrino un adeguato grado di capacità ad assolvere agli impegni derivanti dalle convenzioni stesse.

Art. 10 – Riduzione di tributi locali

1. Il Comune, qualora non si trovi in situazione di dissesto ai sensi del titolo VIII del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), può deliberare riduzioni o esenzioni sui tributi di propria competenza a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro di cui al presente regolamento.

Art. 11 – Fornitura di spazi e attrezzature

1. Alle associazioni iscritte nel registro di cui al presente regolamento, Il Comune può concedere in comodato o in uso, anche a titolo gratuito, beni appartenenti al suo patrimonio disponibile.

Art. 12 – Modulistica e comunicazioni

1. Il Servizio competente predispone la modulistica collegata alla fattispecie previste dal presente regolamento.
2. Le comunicazioni di cui al presente regolamento fra l'amministrazione e le associazioni avvengono di norma mediante la posta elettronica. A tal fine le associazioni sono tenute ad indicare un indirizzo di posta elettronica attivo e ogni sua eventuale variazione.